

COMMISSIONE VII

DIFESA

28.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore SIGNORI: Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (<i>Approvata dal Senato</i>) (1334)	253
PRESIDENTE	253
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore TOLOMELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1569)	255
PRESIDENTE	255, 256, 259
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	259
CACCIA, <i>Relatore</i>	258, 259
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	255, 259

La seduta comincia alle 11,30.

LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Signori: Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (Approvata dal Senato) (1334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Signori: « Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla nostra Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

L'onorevole Caccia, d'intesa con i rappresentanti di tutti i gruppi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al terz'ultimo rigo il numero 5.

Pongo in votazione tale emendamento, sul quale la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

L'onorevole Caccia, d'intesa con i rappresentanti di tutti i gruppi, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due vicepresidenti e due segretari ».

Pongo in votazione tale emendamento, sul quale la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo articolo nel suo complesso, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

Do lettura degli articoli successivi, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

(È approvato).

ART. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato ed alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1334, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Signori:
« Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (Approvata dal Senato) (1334):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Caccia, Caroli, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lo Bello, Lodolini, Lo Porto, Miceli, Pierino, Rossi Alberto, Santuz, Serri, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Tolomelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980.

Poiché siamo in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio, sospendo la seduta fino alle ore 16.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ci ha inviato il seguente parere sugli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 18 luglio 1980: « Parere favorevole a condizione che all'articolo 2-bis venga mantenuta l'attuale distinzione, prevista dall'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, tra la quota parte dei proventi dei canoni di locazione da destinare alla manutenzione straordinaria degli alloggi (20 per cento) e la restante quota da destinare alla costruzione dei nuovi alloggi; alla condizione inoltre che all'articolo 2-quater, secondo comma, l'indicazione "capitolo 4015" sia corretta in "capitolo 4051" e che all'articolo 2-quater venga soppresso il quarto comma ».

Come ho già detto, su questo provvedimento è già stata chiusa la discussione sulle linee generali e sono stati approvati in linea di principio articoli ed emendamenti in attesa che la V Commissione esprimesse il prescritto parere.

Do quindi lettura dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore, onorevole Caccia, all'articolo 1:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto dovranno essere realizzate con l'eccezione pervista al secondo

comma dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nei casi in cui sono disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai comuni, o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1972, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di ridefinire, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote delle aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree su indicate è definito dalla presente legge anche in deroga a

quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario.

In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al presente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero, comuni ed altri soggetti pubblici, sia stato effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente UTE entro 90 giorni. Nei casi di cessione al Ministero da parte dei comuni, di aree comprese nei PEEP, all'importo risultante dalla stima come sopra contrattata sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permutate di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 2 il relatore, onorevole Caccia, aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero ai comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni dal competente UTE entro 90 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, in seguito alla modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 2.

Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 46-bis. — Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nel-

l'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprie possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il Comune ai sensi del richiamato articolo 35 non si trasferiscono al Ministero acquirente.

Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale effetto alla compravendita interviene anche il Comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497 ».

« Art. 46-ter. — Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

In caso di accettazione, le Regioni ne informeranno i Comuni territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.

In presenza di tale istanza, il Ministero è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al Comune interessato

la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui ai commi precedenti.

In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del Comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il Comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero ai Comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente UTE entro 90 giorni.

Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e Comuni — ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

(E approvato).

Il relatore, onorevole Caccia, aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

ART. 2-bis.

L'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

L'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi almeno nella misura del 20 per cento, ovvero per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi ».

CACCIA, *Relatore*. Poiché il parere espresso dalla V Commissione bilancio impone di mantenere in vigore quanto sta-

bilito dall'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, ritengo doveroso ritirare questo articolo aggiuntivo 2-bis.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Caccia, aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-ter:

ART. 2-ter.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 28 agosto 1978, n. 497, aggiungere il seguente:

« I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transizione per le finalità di attuazione del piano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Caccia, aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-quater:

ART. 2-quater.

L'articolo 26 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4015 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire 2 miliardi, lire 5 miliardi e lire 8 miliardi.

All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento di 30 miliardi, di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere aumentato, in sede di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del programma ed al suo adeguamento alle effettive esigenze funzionali, anche oltre il termine dell'anno 1987.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CACCIA, *Relatore*. Anche in questo caso, in osservanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo 2-quater.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ribadire la dichiarazione fatta in sede di Comitato pareri della V Commissione bilancio, e cioè che il Ministero della difesa ritiene che quella che stiamo per approvare sia una legge di programmazione, appunto per la creazione di alloggi di servizio, per cui ritiene essenziale le indicizzazioni degli stanziamenti. Tale indicizzazione prevista nell'articolo aggiuntivo 2-quater, a proposito del quale la V Commissione si è espressa in modo negativo a causa del parere contrario del Tesoro, noi la riproporremo in sede di elaborazione e di formulazione della legge finanziaria per gli anni 1982 e 1983.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1569, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori TOLOMELLI, CORALLO, GIUST, LEPRE e PASTI: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Caccia, Caroli, Cerioni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lo Bello, Lodolini, Lo Porto, Miceli, Pierino, Rossi Alberto, Santuz, Serri, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO